

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 24/02/2010 n. 23/2010  
d.lgs 163/06 Articoli 130, 244 - Codici 130.1, 244.1

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il momento ultimo entro il quale deve esser fatta valere la decadenza delle riserve è quello delle preclusioni processuali poste per il convenuto: ossia, ancorché il direttore lavori non abbia rilevato la decadenza, la stessa ben può essere ancora eccepita in sede di giudizio, dovendosi individuare il momento ultimo entro il quale deve esser fatta valere la decadenza in quello delle preclusioni processuali poste per il convenuto (Cass. 1637/2006).